

L.R. 25 novembre 2019, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia Regionale Sviluppo aree industriali.

Art. 1 Modifiche alla L.R. 24/2013. ⁽²⁾

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è inserito il seguente:

“Art. 6-bis (Liquidazione coatta amministrativa)

1. In caso di gravi perdite di esercizio per due esercizi finanziari consecutivi o di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CORAP.

2. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore e un comitato di sorveglianza, composto di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dal Consorzio, possibilmente fra i creditori.

3. Dalla data che ordina la liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del Consorzio, salvo per il caso previsto dall'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

4. Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione del Consorzio e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il commissario liquidatore, nell'esecuzione delle funzioni attribuite, è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio.

5. Con il decreto che dispone la messa in liquidazione coatta amministrativa si può stabilire, tenuto conto delle funzioni e delle attività istituzionali del Consorzio e ricorrendone presupposti anche di carattere economico finanziario, la prosecuzione in via provvisoria delle

attività svolte dal CORAP, assicurando nel relativo periodo le funzioni previste dall'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), dalla L.R. 38/2001 e dalla presente legge.

6. Alla eventuale prosecuzione in via provvisoria delle attività svolte dal CORAP troveranno integrale applicazione anche le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis del r.d. 267/1942, sostituiti il tribunale e il giudice delegato con l'autorità di vigilanza, il curatore con il commissario liquidatore e il comitato dei creditori con il comitato di sorveglianza.

7. Il decreto di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina lo scioglimento automatico dei contratti pendenti e relativamente ai contratti di appalto in corso si applica l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

8. Ai processi in corso si applica l'articolo 43, terzo e quarto comma, del r.d. 267/1942.

9. Fermi restando il rispetto e l'attuazione della normativa di legge e amministrativa, durante l'esercizio provvisorio è perseguita, anche con il ricorso agli strumenti di legge consentiti, e nel rispetto della sostenibilità economico finanziaria e dei principi generali vigenti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale di ruolo in dotazione al CORAP.

10. La procedura liquidatoria persegue soluzioni che, nel prioritario rispetto dell'interesse pubblico, degli equilibri del bilancio e delle ragioni del ceto creditorio, siano altresì coerenti con la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche tramite il trasferimento di funzioni e di personale ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

11. Se il commissario liquidatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura della liquidazione coatta amministrativa. Il credito maturato per le consegne avvenute e per i servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa è trattato come credito concorsuale.

12. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina, il programma della liquidazione in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione anche sulla base della presentazione, da parte del commissario liquidatore, di relazioni semestrali.

13. Al commissario liquidatore spetta un compenso per come

determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 (Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa). Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso del commissario liquidatore è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso del commissario liquidatore non può essere comunque superiore a 2.500,00 euro, onnicomprensivi.

14. L'ammontare del compenso spettante ai componenti del comitato di sorveglianza è a carico della gestione del Consorzio, è onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta ed è determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 novembre 2016. Qualora il Consorzio non presenti disponibilità liquide sufficienti al pagamento delle spese di procedura, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza è posto a carico della Regione, che lo determina tenendo conto dell'impegno richiesto. In tale ultimo caso, il compenso dei componenti del comitato di sorveglianza non può essere comunque superiore a 500,00 euro, onnicomprensivi per tutta la durata della procedura.

15. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, approva il bilancio finale di liquidazione.”.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio – 17 febbraio 2021, n. 22 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2021, n. 8, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 2 *Principi generali per la costituzione dell'Agazia regionale Sviluppo Aree Industriali.*

1. Nel caso si verificano le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP la Giunta regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni pubbliche

attribuite al CORAP dalle norme nazionali e regionali e dagli articoli 12, 20, 23 e 24, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale) nonché quelle previste dalla presente legge, e nel contempo procedere al riordino del sistema regionale di sostegno all'insediamento, allo sviluppo e alla competitività delle imprese di ogni comparto economico ed industriale, all'attrazione di investimenti produttivi, entro novanta giorni dal decreto che dispone la liquidazione del CORAP, compatibilmente con la disciplina di legge della procedura di liquidazione coatta amministrativa, con le sue finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge dei principi generali vigenti e dei vincoli di bilancio e sulla base di un sostenibile Piano economico finanziario che garantisca la continuità aziendale, istituisce l'Agazia Regionale Sviluppo Aree Industriali, ente pubblico economico, con legge regionale contenente la disciplina organica dell'Agazia stessa. L'Agazia, entro tre mesi dalla sua istituzione, redige il Piano industriale triennale, proposto dal Commissario straordinario e approvato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari.

2. L'Agazia, in particolare, conformemente alle funzioni previste dalla legge regionale n. 38/2001 e dalla legge regionale n. 24/2013: sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, la limitazione del consumo del suolo e delle risorse naturali, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva e la specializzazione degli insediamenti per sostenere le produzioni; introduce strumenti di promozione per l'attrazione di nuovi investimenti; promuove lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e incrementare l'occupazione e la qualificazione; attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; sostiene le specializzazioni produttive; programma, progetta e gestisce impianti e infrastrutture sostenibili e compatibili con l'ambiente e con i processi produttivi; sostiene l'innovazione tecnologica nelle imprese favorendo l'integrazione tra la ricerca applicata e gli investimenti produttivi; ha competenza per la ideazione, programmazione, progettazione, regolamentazione, realizzazione e gestione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA).

3. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Agazia.

4. La Giunta regionale approva lo statuto, il piano economico finanziario, il bilancio previsionale triennale e il bilancio annuale dell'Agenzia.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti di cui al comma 4 sono esercitate dal dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico e le funzioni sugli atti di cui al comma 2 e sugli atti gestionali dell'Agenzia sono altresì esercitate dal Revisore unico che, anche in applicazione delle norme in materia di controllo e revisione, provvede semestralmente ad inviare una apposita relazione al Presidente della Giunta regionale.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale;
- b) il revisore unico dei conti.

I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Agenzia regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

7. Sino alla nomina degli organi di cui al comma 6, l'amministrazione ordinaria dell'Agenzia è demandata a un commissario straordinario, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i dirigenti di ruolo, il quale non ha diritto ad alcun compenso.

8. Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del CORAP di cui all'articolo 1 della presente legge o anche al termine dell'eventuale esercizio provvisorio, compatibilmente con la disciplina di legge di tale procedura di rigore e con le sue finalità, con i vincoli di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, ove sostenibile economicamente e coerentemente con il Piano economico finanziario di cui al comma 1, le attività del CORAP e il relativo personale, coerenti con le finalità dell'Agenzia di cui al comma 2, sono trasferiti all'Agenzia che ne assume la gestione per la realizzazione dei suoi scopi statutari.

Art. 3 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi 5.000,00 euro per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.